

(Codice interno: 394474)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2019, n. 16

Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La presente legge disciplina la determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo o per festività o per ferie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione, al fine di garantire il miglior servizio alla popolazione.
2. Gli orari e i turni delle farmacie stabiliti dalla presente legge, costituiscono, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e dell'articolo 1, comma 165 della legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", il livello minimo di servizio che ciascuna farmacia deve obbligatoriamente assicurare.

Art. 2**Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni.**

1. Ogni Azienda ULSS attiva un portale informativo internet, o una sezione del portale aziendale, finalizzato a fornire informazioni ai cittadini relative al servizio farmaceutico.
2. Il portale contiene le informazioni aggiornate sui turni delle farmacie, con indicati per ciascuna denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui contattare la farmacia di turno nonché le informazioni sulle ferie e altre informazioni ritenute utili, inclusa l'indicazione di eventuali farmacie che risultano chiuse per motivi particolari ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3**Orario delle farmacie.**

1. Le farmacie della Regione sono tenute ad un orario minimo di apertura pari a quaranta ore diurne alla settimana, suddivise in sei giorni feriali, di cui cinque con un intervallo pomeridiano ed il sesto con solo mezza giornata lavorativa e possono rimanere chiuse durante le festività infrasettimanali riconosciute a norma di legge, nonché durante le ferie annuali disciplinate all'articolo 4 e il Santo Patrono.
2. È facoltà delle farmacie comunicare alle Aziende ULSS, nei termini dalle stesse indicati ai fini della definizione dei turni concordati con le Associazioni rappresentative dei titolari di farmacia, orari giornalieri aggiuntivi da effettuare nel corso dell'anno solare, eventualmente anche diversificati nei due periodi estivi/invernali, nonché eventuali aperture annue aggiuntive rispetto a quelle previste dalla presente legge, siano esse riferite ai giorni festivi, alle domeniche o al Santo Patrono.
3. L'orario minimo giornaliero di apertura e chiusura delle farmacie, nell'ambito dell'orario settimanale, è determinato dalle competenti Aziende ULSS, previa acquisizione del parere della commissione di cui all'articolo 14, sesto comma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica" e dell'ordine dei farmacisti, competente per territorio.
4. Il servizio presso i dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali, aperti ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" e della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 "Norme di applicazione della legge 8

novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico", viene assicurato dai titolari di farmacia assegnatari o, nel caso di loro rinuncia, dal comune, con un minimo di due ore ed un massimo di sei ore giornaliere, previa autorizzazione della competente Azienda ULSS.

Art. 4

Ferie annuali delle farmacie.

1. Le farmacie possono usufruire, nell'arco dell'anno solare, di un periodo massimo di ferie pari a trenta giorni, da comunicare all'Azienda ULSS per le successive verifiche in ordine al rispetto della continuità del servizio.

Art. 5

Chiusura per motivi particolari.

1. In caso di decesso di un parente od affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, dandone immediata comunicazione, a mezzo PEC, all'Azienda ULSS e all'ordine dei farmacisti, competenti per territorio.

2. Il titolare della farmacia può, altresì, essere autorizzato dall'Azienda ULSS competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, alla chiusura della farmacia per comprovati ed eccezionali motivi, che dovranno essere valutati dalla commissione di cui all'articolo 14, sesto comma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica" e secondo le norme del Testo unico delle leggi sanitarie e del relativo regolamento. Si prescinde dalla procedura di cui al presente comma nei casi di urgenza manifesta o motivata, dando immediata comunicazione, a mezzo PEC, all'Azienda ULSS e all'ordine dei farmacisti.

Art. 6

Turni di servizio.

1. L'Azienda ULSS, previa acquisizione del parere della commissione di cui all'articolo 14, sesto comma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica", stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza. I Comuni contermini possono richiedere all'Azienda ULSS che i turni siano organizzati tra le farmacie territorialmente afferenti agli stessi.

2. La continuità del servizio farmaceutico è assicurata:

- a) durante l'intervallo pomeridiano, a turno e a chiamata, con obbligo di agevole reperibilità e tempestivo intervento del farmacista;
- b) durante le festività infrasettimanali, le eventuali chiusure per riposo feriale, le festività domenicali a turno e a battenti aperti secondo l'orario di cui all'articolo 3;
- c) durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura mattutina, in qualunque giorno feriale o festivo a turno: a battenti aperti fino alle ore 22.00, ovvero, per oggettive ragioni di sicurezza, a battenti chiusi dall'orario di chiusura della farmacia come stabilito ai sensi dell'articolo 3 e a chiamata, con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello.

3. I singoli turni sono stabiliti fra tutte le farmacie comprese nel territorio dell'Azienda ULSS e, possibilmente, al fine di un migliore servizio, anche tra farmacie di Aziende ULSS limitrofe.

Art. 7

Modalità del servizio notturno.

1. Il servizio farmaceutico notturno è assicurato a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di permanenza del farmacista nella farmacia o, comunque, con obbligo d'immediato intervento.

2. Il diritto di chiamata notturna di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tariffa per la vendita al pubblico di medicinali inizia alle ore 22.00 e prosegue fino all'orario di riapertura mattutina.

3. Il farmacista che svolge il turno notturno stabilito dall'Azienda ULSS ha l'obbligo di dispensare i medicinali di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tariffa per la vendita al pubblico di medicinali, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia.

4. Il farmacista è, altresì, tenuto a dispensare ogni altro prodotto a disposizione della farmacia se di effettiva necessità.
5. Il diritto addizionale di chiamata di cui al comma 2 è a carico dell'Azienda ULSS qualora il cittadino sia munito di regolare prescrizione medica, rilasciata secondo le modalità stabilite dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei Rapporti con le Farmacie Pubbliche e Private; negli altri casi di cui ai commi 3 e 4, spetta al cittadino corrispondere al farmacista il diritto addizionale.

Art. 8
Cartello indicatore.

1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della Regione di esporre, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un cartello predisposto dall'Azienda ULSS di competenza o bacheca elettronica indicante, in ordine di vicinanza, le farmacie di turno con denominazione, indirizzo e numero di telefono e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio. Nel cartello è facoltà indicare anche le farmacie di turno delle zone limitrofe delle Aziende ULSS confinanti.
2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata, che ne faciliti l'individuazione.

Art. 9
Abrogazione.

1. È abrogata la legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 "Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie" e la legge regionale 30 settembre 2011, n. 19 "Modifica della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 "Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie".

Art. 10
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 maggio 2019

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni.
- Art. 3 - Orario delle farmacie.
- Art. 4 - Ferie annuali delle farmacie.
- Art. 5 - Chiusura per motivi particolari.
- Art. 6 - Turni di servizio.
- Art. 7 - Modalità del servizio notturno.

Art. 8 - Cartello indicatore.

Art. 9 - Abrogazione.

Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 maggio 2019, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 31 agosto 2018, dove ha acquisito il n. 393 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Rizzotto, Finco, Ciambetti, Semenzato e Villanova;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 febbraio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 maggio 2019, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presenza diffusa sul territorio delle farmacie rappresenta un importante e imprescindibile presidio sanitario e sociale, specialmente nelle aree più periferiche e rurali del Veneto, a tutela della salute dei cittadini.

La proposta di legge regionale in esame è finalizzata al riordino della normativa regionale vigente in materia di turni e orari di servizio delle farmacie sul territorio regionale in ottemperanza dei principi generali enunciati dal comma 11 della legge 27/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizione urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

La presente proposta di legge disciplina quindi, l’orario di apertura e chiusura delle farmacie, nonché i turni diurni, notturni e festivi, riservando all’Azienda ULSS di stabilire (o disciplinare) i suddetti turni al fine di garantire l’assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza.

All’articolo 2 della presente legge è stabilito che le aziende ULSS si dotino di un portale internet apposito, oppure creino una sezione nel loro sito istituzionale, ove il cittadino possa conoscere quali farmacie sono di turno nel territorio di competenza dell’ULSS e abbia facile accesso ai recapiti delle suddette.

L’articolo 3, che di poco si discosta dell’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64, introduce l’obbligo in capo alle Ulss di concordare i turni con le associazioni rappresentative dei titolari di farmacia.

L’articolo 4 elimina il periodo di ferie minimo delle farmacie a cui sono sottoposte vigente l’attuale disciplina regionale che però appare in contrasto con il comma 11 della legge 27/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizione urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Pertanto, il periodo annuale di ferie minimo (15 giorni) è abolito e sono invece introdotti due termini (31 ottobre e 30 aprile) entro i quali la farmacia deve comunicare all’ULSS territorialmente competente le ferie.

L’articolo 7 introduce l’obbligo in capo al farmacista che sta svolgendo il turno notturno di dispensare anche “dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia” per i quali spetterà al cittadino corrispondere il diritto addizionale.

All’articolo 8 è data facoltà di indicare nel cartello indicatore anche le farmacie di turno delle ULSS confinanti.

In data 15 ottobre 2018 è pervenuta la scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 19 ottobre 2018.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 24 ottobre 2018.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 24 ottobre 2018.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 28 febbraio 2019 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri Brescacin (Zaia Presidente), Barbisan R., Finco e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barison (Fratelli d’Italia - Movimento per la cultura rurale), Moretti (Partito Democratico), Barbisan F., Bassi (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente), Negro (Veneto cuore autonomo).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle (Misto) e Berti (Movimento 5 Stelle).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ha già espresso il relatore, consigliere Riccardo Barbisan, il contenuto della proposta di legge che sostanzialmente è il recepimento della normativa del 2012, nota come “Disposizioni per la concorrenza”.

Il progetto di legge si sofferma sull’orario delle farmacie, sulle ferie, sulla chiusura per motivi particolari, turni di servizio, modalità del servizio notturno, aspetti che appunto vengono riordinati e chiariti in base appunto alla norma del 2012.

Io ho un unico dubbio, però vedo, leggendo gli emendamenti presentati dal Relatore, che in qualche maniera converge, cioè sulla modalità di espressione del periodo delle ferie, perché il testo all’articolo 4 prevede che appunto ci siano due termini entro i quali chiedere le ferie, il 31 ottobre e il 30 aprile. Su questo anche le associazioni delle farmacie hanno rilevato come ci siano delle difficoltà ad attivare la richiesta delle ferie rispettando questi due termini. Fra le altre cose, se entro il 31 aprile devo dare indicazioni per il periodo successivo, ad esempio, e voglio andare in ferie l’1 o il 2 maggio, che è periodo anche di festività o di ponte, se lo comunico il 30 aprile non ho neppure i 30 giorni di tempo e allora forse è preferibile avere un congruo periodo in modo tale che l’ULSS possa intervenire e garantire la continuità del servizio.

Questo è l’unico dubbio legato alle ferie annuali delle farmacie, ma per il resto condividiamo il testo e le disposizioni contenute negli altri articoli e quindi nel momento in cui faremo la pausa per esaminare gli emendamenti presentati ci chiariremo anche sull’articolo 4. Grazie.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

Il testo dell’art. 11, comma 8 del decreto legge n. 1/2012 è il seguente:

“Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria

8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.”

Nota all’articolo 3

Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 78/1980 è il seguente:

“Art. 14 - (Norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie)

Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti indicati sentiti i consigli comunali, le unità sanitarie locali e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

Entro il termine fissato dalla Giunta regionale i consigli comunali adottano le delibere relative, che trasmettono senza ritardo al comitato di gestione dell’unità sanitaria locale e all’ordine provinciale dei farmacisti: questi esprimono parere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle delibere consiliari.

I termini indicati sono perentori.

Il comitato di gestione dell’unità sanitaria locale adotta i provvedimenti in tema di:

- a) autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica;
- b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell’art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;
- c) decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico;
- d) chiusura temporanea dell’esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
- e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali provviste e dotazioni;
- f) erogazione dell’indennità di residenza ai farmacisti rurali;
- g) regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell’apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali sino a un massimo di 30 giorni.

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lett. c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede; dal responsabile dell’ufficio per il servizio farmaceutico; da un funzionario amministrativo dell’unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall’ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura il relativo supplente.”

Nota agli articoli 5 e 6

Per il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 78/1980 vedi nota all’articolo 3

4. Struttura di riferimento

Direzione farmaceutico, protesica, dispositivi medici.